



Deliberazione di Giunta Comunale

Copia

Atto n. 312 del 29/12/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
COMUNALE ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL D.L.
N. 90/2014, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 114/2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 13.00 si è riunita nella
Residenza Municipale la

LA GIUNTA COMUNALE

risultano presenti ed assenti i signori:

Alessandri Mauro	Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Assessore	SI
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Foggia Anna	Assessore	NO
Lupi Antonino	Assessore	SI
Pieretti Alessia	Assessore	SI
Valenti Marianna	Assessore	SI
Varone Riccardo	Assessore	SI

Presiede: Sindaco Alessandri Mauro

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Dott. Mauro Di Rocco

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Sig. Antonino Lupi.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 15.02.2005, relativa alla variazione del P.E.G. per l'anno 2004, si è prevista l'attivazione del servizio di Avvocatura interno dell'Ente;
- con delibera della Giunta Comunale n. 310 del 25.07.2005 si è provveduto alla formale costituzione dell'Avvocatura Civica del Comune di Monterotondo, con contestuale adeguamento della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'Ente, a decorrere dal 1° settembre 2005;
- l'attività dell'avvocatura comunale è disciplinata da apposito regolamento di organizzazione, l'ultimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 24-04-2012;

Considerato che:

- a) con l'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, è stata interamente riformata la materia degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici;
- a) che il comma 8 del citato decreto impone l'obbligo di adeguamento dei regolamenti disciplinanti la materia dei compensi ai componenti dell'avvocatura civica, in assenza del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non potranno essere più corrisposti i relativi onorari;

Ritenuto opportuno approvare un nuovo testo di regolamento adeguato alla intervenuta riforma legislativa;

Visto il testo di regolamento predisposto dall'Ufficio Affari legali e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto che l'art.48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visti:

- il C.C.N.L. del 14.09.2000;
- il C.C.N.L. del 22.01.2004;
- l'art.2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223;
- Visto l'art.3 dello Statuto Comunale;
- Il D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- i pareri espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, come allegati al presente atto sotto la lettera "A"

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di approvare, come approva, il regolamento per la disciplina dell'Avvocatura Civica del Comune di Monterotondo, nel testo allegato al presente atto composto di n. 18 articoli (All. B);**
- 1. Di inviare copia del regolamento approvato alla R.S.U. ed alle OO.SS. di categoria.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AVVOCATURA DEL
COMUNE DI MONTEROTONDO**

**TITOLO I
COMPITI E FUNZIONI**

**Art. 1
OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività dell'Avvocatura istituita presso il Comune di Monterotondo.

**Art. 2
COMPETENZE DELLA CIVICA AVVOCATURA**

1. Spetta all' Avvocatura Comunale (in seguito anche Avvocatura) la rappresentanza, il patrocinio, la difesa e l'assistenza in giudizio del Comune di Monterotondo in tutte le cause promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, per ogni singola vertenza giudiziaria.
1. Spetta altresì all'avvocatura, su incarico della Giunta Comunale, provvedere al recupero giudiziale dei crediti derivanti da sentenze esecutive. Per recupero in via giudiziale si intende quello che viene effettuato mediante precetto, pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare e decreto ingiuntivo.
2. L'Avvocatura patrocina e difende i consiglieri e gli amministratori nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta scritta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.
3. In particolare l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, può patrocinare e difendere attraverso l'Avvocatura i dipendenti comunali, a condizione che non sussista conflitto di interessi ed che il dipendente stesso ne abbia fatto formale richiesta, sin dall'apertura del procedimento. Nell'ipotesi in cui il dipendente non abbia formalmente avanzato richiesta di patrocinio da parte dell'Avvocatura oppure nel caso sussista conflitto di interessi, la Giunta Comunale, previa acquisizione di un preventivo di spesa reso da parte del legale di fiducia del dipendente, esprimerà il proprio eventuale consenso relativamente alla scelta del legale (sia in termini soggettivi sia in termini di congruità del preventivo di spesa) e potrà dare di conseguenza mandato all' Ufficio comunale competente in materia di affari legali di esprimere nulla osta all'interessato per

- l'autonomo patrocinio di un legale esterno oltre all'assunzione del relativo impegno di spesa. In quest'ultimo caso l'Amministrazione assumerà a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento salvo, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'obbligo di ripetizione nei confronti del dipendente di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.**
- 4. Il patrocinio legale previsto a favore dei dipendenti ai quali è attribuito l'incarico dirigenziale o, in caso di assenza di figure dirigenziali, uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999 (posizioni organizzative) è assicurato attraverso l'assunzione di iniziative per la copertura assicurativa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.**
 - 5. Gli avvocati del Comune di Monterotondo esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per cui gli stessi siano abilitati a patrocinare, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, e secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale.**
 - 6. Per i giudizi incardinati avanti alle competenti Autorità Giudiziarie ai sensi di quanto stabilito dalla L. 689/81 il Comune di Monterotondo si costituirà in analogia a quanto sopra descritto per le sole controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di atti emessi da Equitalia Gerit S.p.a. (cartelle, solleciti di pagamento, preavvisi di fermo, fermi, iscrizioni ipotecarie e quant'altro).**
 - 7. Per i giudizi incardinati con ricorso ex L. 689/81, di valore pari o superiore ad € 2.000,00., aventi ad oggetto l'impugnativa degli atti e/o provvedimenti emessi dal Corpo di Polizia Locale, l'Avvocatura si costituisce in giudizio a difesa dell'Ente. Per le analoghe controversie di valore inferiore la difesa in giudizio sarà assicurata secondo quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale n.423/2010.**
 - 8. In particolari casi, sussistendo ragioni di necessità e/o opportunità, il Dirigente del Corpo di Polizia Locale ha facoltà di chiedere all' Ufficio comunale competente in materia di affari legali, con istanza motivata, che determinate controversie giudiziali di competenza esclusiva del Corpo di Polizia Locale vengano affidate all'Avvocatura.**
 - 9. Restano, in ogni caso, di competenza dell'Avvocatura i procedimenti incardinati ex art. 615 c.p.c., anche nelle suddette materie, indipendentemente dal valore della causa. In ogni caso la procedura amministrativa per l'affidamento degli incarichi "ad litem " nel contenzioso attivo e passivo ai componenti dell'Avvocatura e/o ai professionisti legali esterni , è curata dall'Ufficio comunale competente in materia di affari legali .Quest'ultimo vi provvede, in via ordinaria ,di concerto e previa consultazione degli Avvocati interni dell'Ente ,i quali , esaminata la questione dal punto di vista giuridico, si esprimono riguardo le eventuali incompatibilità e forniscono dopo aver acquisito la relazione del servizio comunale competente in materia, il loro eventuale nulla osta alla costituzione e/o resistenza o proposizione relativamente al giudizio. In casi di particolare urgenza, quando i componenti dell'Avvocatura risultino impossibilitati ad esprimersi riguardo l'opportunità e le modalità di costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione comunale, l'Ufficio comunale competente in materia di affari legali puo' provvedere autonomamente Successivamente, non appena possibile ed ai fini di supportare l'Amministrazione con eventuali elementi di giudizio ulteriori, saranno comunque acquisite le indicazioni dell'Avvocatura.**
 - 10. Gli incarichi sono conferiti, normalmente, in forma congiunta e disgiunta in favore di tutti gli Avvocati interni all'Avvocatura.**
 - 11. Nel caso di incarico conferito ad un solo avvocato, gli affari contenziosi sono assegnati secondo il criterio della rotazione, nel rispetto del principio della parità di trattamento e tenuto conto dell'eventuale specializzazione posseduta.**

12. Il mandato è conferito dal Sindaco previa decisione della Giunta Comunale, per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di presenziare, di agire, resistere in giudizio, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare la rinuncia, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio, dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi ai collegi arbitrali.
13. Nei casi di temporanea assenza del Sindaco, il mandato può essere conferito dal Vice Sindaco.
14. I componenti dell'avvocatura sono chiamati, su richiesta dei competenti dirigenti / responsabili dei servizi, a svolgere:
 - attività di assistenza legale nei procedimenti di mediazione obbligatoria o facoltativa promossi da e contro il Comune di Monterondo;
 - attività di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 132/2014, come convertito, con modificazioni dalla legge n. 162/2004.
16. In applicazione di quanto disposto dalla l. 27/2012, gli Avvocati membri interni dell'Avvocatura devono comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi della polizza professionale, stipulata autonomamente ciascuno a copertura di eventuali danni professionali

Art. 3

AFFIDAMENTO INCARICHI
AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. La Giunta Comunale, in relazione all'eventuale carico di lavoro dei membri interni dell'Avvocatura e nel caso di altra situazione particolare congruamente motivata e di particolare complessità del contenzioso, potrà associare agli Avvocati dell'Avvocatura uno o più avvocati del libero foro, specialisti nel settore oggetto del contenzioso o, in alternativa, conferire un mandato ad litem ad un legale del libero foro, sempre specialista nel settore oggetto del contenzioso.
1. Nel caso in cui non sia presente all'interno dell'Avvocatura un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avanti alle Supreme Magistrate, verrà attribuito, previa deliberazione della Giunta Comunale, apposito mandato *ad litem* per le cause pendenti avanti alle Magistrate Superiori, ad un legale del libero foro, abilitato all'esercizio avanti alle Magistrate Superiori.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità i membri dell'avvocatura potranno richiedere la nomina al Competente Ufficio Comunale interessato, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso di nomina di periti interni all' Amministrazione, l'attività di consulenza prestata viene svolta nell'ambito della normale attività lavorativa, retribuita ai sensi del C.C.N.L. vigente nel tempo.
4. Le modalità di individuazione dei legali esterni e le ulteriori ipotesi in cui è possibile attribuire loro eventuali mandati *ad litem*, sono disciplinate al successivo art.4.

Art. 4

GESTIONE DEGLI INCARICHI
A PROFESSIONISTI ESTERNI

1. L' Ufficio comunale competente in materia di affari legali provvede alla scelta dei professionisti da incaricare della difesa in giudizio dell'Ente applicando la normativa di legge sui contratti pubblici per singolo incarico.
1. Nei casi in cui gli avvocati interni dell'Avvocatura non possano assumere gli incarichi di difesa in giudizio dell'Ente per incompatibilità o per manifesta inopportunità, da segnalarsi a cura dei componenti l'Avvocatura, l'Ufficio comunale competente in materia di affari legali, d'intesa con l' Ufficio Comunale competente per la specifica materia provvede a richiedere, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'attribuzione di un mandato *ad litem* in favore di uno o più legali del libero foro.
2. I contratti con i quali vengano eventualmente conferiti gli incarichi di difesa in giudizio dell'Ente, mediante mandato *ad litem* in favore di uno o più legali del libero foro, dovranno espressamente contenere le seguenti indicazioni, e comunque rispettare quanto previsto dal D.L. n. 1 del 24.01.2012, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012 n° 27:
 - a) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà comunque concordato e specificato nel contratto relativo all'incarico;
 - b) l'ammontare degli onorari e diritti da corrispondere al professionista, ai sensi del D.L. n. 1 del 24.01.2012 come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012 n° 27;
 - c) l'ulteriore precisazione che qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito;
 - d) indicazione annuale della polizza professionale , per eventuali danni professionali.
3. L'eventuale somma che potrà essere corrisposta a titolo di acconto per diritti ed onorari non potrà superare il 30% del valore della parcella.
4. Il professionista ha comunque diritto ad avere anticipate le spese vive del giudizio.
5. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.000,00 non si darà luogo ad accnti.
6. Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Art. 5

AUTONOMIA DELL'AVVOCATURA

1. L'Avvocatura, nell'ambito delle funzioni esercitate, è organismo indipendente ed è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 6

ATTIVITA' LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

- 1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, ad altri Comuni, previa stipula di apposita convenzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 267/00, con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.**
- 1. La medesima avvocatura può fornire assistenza legale giudiziale che stragiudiziale, previa stipula di apposita convenzione, anche a soggetti pubblici costituiti dal Comune di Monterotondo ovvero a società nelle quali il Comune di Monterotondo abbia una partecipazione.**
- 2. Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento con la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.**
- 3. La definizione delle eventuali predette convenzioni verrà congiuntamente valutata e concordata fra il rappresentante dell' Amministrazione e i membri dell'avvocatura, i quali saranno chiamati a valutare l'opportunità di definire apposite clausole che disciplinino la prestazione dei servizi ed i conseguenti oneri a carico dell' Amministrazione terza al fine di salvaguardare gli obiettivi prefissi per l'avvocatura con il presente Regolamento.**

Art. 7

ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

- 1. Oltre all'attività giudiziale i componenti dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere attività di consulenza legale agli Organi Istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.**
- 1. I componenti dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere attività di assistenza e supporto, su richiesta dei settori interessati ovvero del Segretario Generale, nei seguenti casi:**
 - esame di progetti di Regolamenti redatti dai singoli Servizi;**
 - predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa con gli Uffici interessati, ovvero formulazione di pareri su specifiche questioni giuridiche oggetto della transazione;**
 - pareri su reclami, diffide o istanze pervenute ai singoli Uffici che potrebbero determinare il sorgere di un contenzioso per l'Amministrazione Comunale, eccezion fatta per la materia ricompresa nell'ambito applicativo della L. 689/81, ai sensi della D.G.C. n. 423 / 2010;**
- 2. Tali pareri saranno evasi con le seguenti modalità:**
 - entro 20 giorni dalla richiesta, nei casi di particolare urgenza, che dovrà essere espressamente dichiarata, dovrà essere formulato un primo parere di massima sulla questione posta;**
 - entro 35 giorni dalla richiesta dovrà essere formulato un parere definitivo sulla questione posta;**
 - collaborazione alla stesura di contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Servizi interessati.**
- 3. Gli incarichi per affari consultivi sono conferiti, normalmente, in forma congiunta in favore di tutti gli Avvocati interni all'Avvocatura.**

4. Nel caso di incarico ad un solo avvocato, gli affari consultivi sono assegnati secondo il criterio della rotazione, nel rispetto del principio della parità di trattamento e tenuto conto dell'eventuale specializzazione posseduta.
5. La redazione dei pareri non comporta alcun diritto a compensi professionali.

Art. 8

SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO

1. I singoli Uffici sono tenuti a fornire agli avvocati dell'Avvocatura, nei tempi dagli stessi indicati, tutti i chiarimenti ed i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti ivi compresa la costituzione in giudizio; in difetto l'Avvocatura avrà facoltà di segnalare tale inadempienza al Segretario Generale e per conoscenza all' Ufficio comunale competente in materia di affari legali per i conseguenti adempimenti.
1. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Art. 9

PRATICA FORENSE

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
1. Lo svolgimento della pratica forense non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.
2. La Giunta Comunale può definire, con proprio specifico atto di indirizzo, i criteri ed i limiti per l'eventuale attribuzione di rimborsi spese forfettari in favore dei soggetti autorizzati ad espletare il periodo di pratica forense presso l'Amministrazione Comunale di Monterotondo.
3. La selezione dei praticanti potrà essere effettuata previa emissione di un avviso pubblico, in cui saranno indicati i requisiti dei candidati nonché le modalità di presentazione della domanda corredata da curriculum.
4. Le domande presentate saranno valutate da un'apposita commissione.

Art. 10

ACCESSO AGLI ATTI

1. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 24, comma 1, della L. 241/90, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri dell'Avvocatura resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - a) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - b) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti a) e b).

Art. 11

DOMICILIAZIONE

- 1. L'Avvocatura può svolgere, senza pregiudizio per l'attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altre avvocature civiche appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, previa stipula di apposita convenzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 267/00.**
- 1. Parimenti l'Avvocatura potrà domiciliarsi presso avvocature civiche di altre Pubbliche Amministrazioni, in caso di necessità, anche previa stipula di apposite convenzioni per la domiciliazione reciproca.**
- 2. La domiciliazione dell'Avvocatura, in caso di necessità, potrà essere effettuata anche presso studi professionali siti nel luogo in cui ha sede il giudice competente per il giudizio in cui è parte il Comune.**
- 3. La designazione di Avvocati del libero foro quali meri domiciliatari per singoli affari, per i quali l'Ente non abbia già stipulato contratto di domiciliazione, avverrà, su sollecitazione degli Avvocati dell'Avvocatura, con provvedimento dell' Ufficio comunale competente in materia di affari legali, previa verifica della disponibilità finanziaria. Analoga designazione verrà effettuata, in particolari casi di necessità ed urgenza, in favore di Avvocati del libero foro, ai fini della sostituzione processuale, in una o più udienze, ovvero per l'espletamento di ogni altra incombenza professionale collegata all'espletamento del mandato difensivo affidato ai membri dell'Avvocatura.**
- 4. In ragione della particolare natura delle materie trattate avanti il Giudice di Pace, nei giudizi avanti i vari Uffici del Giudice di Pace diversi da quelli di Tivoli e Castelnuovo di Porto, per esigenze di economicità si eleggerà domicilio presso l'Avvocatura (dunque ex lege in cancelleria) analogamente a quanto si è fatto in precedenza. E' comunque fatta salva la facoltà degli avvocati incaricati di eleggere domicilio nel circondario del Giudice di Pace avanti al quale si svolge il giudizio, qualora ritenuto opportuno per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.**

Art. 12

NORME GENERALI

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933 n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura.**

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E NORME PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AVVOCATURA

Art. 13

COMPENSI PROFESSIONALI

- 1. Agli avvocati dell'Ente assegnati all'Avvocatura, spettano, in caso di esito favorevole delle liti dagli stessi patrocinati, i compensi per l'attività professionale espletata, secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 114 del 11.08.2014 di conversione del**

Decreto Legge n. 90/2014, dal vigente Decreto del Ministro della Giustizia, dettato in materia di determinazione dei parametri forensi (attualmente D.M. 55/2014), dalla Legge di riforma della Professione Forense n. 247 del 31.12.2012, e dal presente Regolamento.

- 1. Sono soggetti destinatari dei compensi professionali di cui al presente articolo gli Avvocati dipendenti dell'Ente assegnati all'Avvocatura, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.**
- 2. Per lo svolgimento della loro attività professionale i medesimi soggetti sono iscritti per conto del Comune di Monterotondo nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del competente Consiglio dell'Ordine Professionale, con oneri a carico del Comune.**
- 3. I compensi professionali di cui al presente articolo sono attribuiti agli avvocati per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludono con sentenza favorevole per il Comune, così come definita dal successivo art. 14.**
- 4. I compensi sono attribuiti e liquidati:**
- 5. nei casi di sentenza favorevole con condanna alle spese a carico delle controparti, una volta conclusa l'azione di recupero e dopo che le relative somme sono state incassate dall'ente, nella misura del 85% delle somme recuperate con esclusione della voce "rimborso spese forfetarie" di cui al vigente Decreto del Ministro della Giustizia, dettato in materia di determinazione dei parametri forensi (attualmente art. 2 D.M. 55/2014). La rimanente quota del 15% rimane a beneficio del bilancio dell'amministrazione comunale.**
- 6. nei casi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, nella misura prevista di cui al vigente Decreto del Ministro della Giustizia, dettato in materia di determinazione dei parametri forensi (attualmente D.M. 55/2014), ridotta del 20%, con esclusione della voce "rimborso spese forfetarie" di cui all'art. 2 dello stesso D.M. Tali compensi non potranno in alcun modo essere di importo superiore allo stanziamento definitivo previsto nel bilancio 2013.**
- 7. Nel caso di compensazione parziale agli Avvocati sarà riconosciuto soltanto l'importo di cui alla condanna delle controparti alle spese ai sensi del precedente comma 6, una volta conclusa l'azione di recupero e dopo che le relative somme sono state incassate dall'ente.**
- 8. I compensi professionali di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 non possono comunque superare, in ragione annua, il trattamento economico complessivo di ciascun avvocato. Ai fini della determinazione del tetto annuo di cui al presente comma si farà riferimento all'anno solare di cui alla data di protocollo delle note spese, per cui i relativi importi andranno imputati al tetto dell'anno solare in cui avviene la protocollazione.**
- 9. Nei compensi professionali percepiti dagli Avvocati è da intendersi ricompresa anche la retribuzione di risultato di cui all'art.10 del CCNL del 31.3.1999.**
- 10. In caso di incarico congiunto dei membri dell'Avvocatura con professionisti esterni appartenenti al libero foro, i membri dell'Avvocatura avranno diritto alla metà del compenso che sarebbe loro spettato in caso di incarico legale alla sola Avvocatura, sempre solo in caso di esito favorevole.**
- 11. La liquidazione dei compensi avverrà con cadenza trimestrale da parte dell' Ufficio comunale competente in materia di affari legali, con provvedimento da trasmettersi all'Ufficio Stipendi per il relativo pagamento. La liquidazione, da parte dell'Ufficio stipendi, al lordo di tutti gli oneri, avverrà entro il termine di mesi 2 (due) decorrente dalla data di protocollazione delle relative note spese.**

12. Gli Avvocati interni, per gli incarichi conferiti in forma congiunta e disgiunta, provvederanno a trasmettere all'Ufficio comunale competente in materia di affari legali un'unica nota spese, sottoscritta da entrambi gli avvocati incaricati, e la liquidazione delle spettanze professionali avverrà in ragione del 50% ciascuno, indipendentemente dall'effettiva attività svolta dall'uno o dall'altro avvocato, salvo diversa indicazione degli Avvocati contenuta nella nota spese.
13. Nel caso di affidamento di incarichi ad un singolo avvocato interno dei membri dell'Avvocatura, questi provvederà a trasmettere, autonomamente, all' Ufficio comunale competente in materia di affari legali, le proprie note spese, per le operazioni di liquidazione.
14. Entro 30 giorni dalla trasmissione del provvedimento contenente la statuizione di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Monterotondo, l'Ufficio comunale competente in materia di affari legali provvede ad inoltrare al debitore soccombente messa in mora al fine di ottenere bonariamente il pagamento del *quantum debeatur*, assegnando all'uopo termine non superiore a 30 giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine, verrà conferito, nei successivi venti giorni, incarico legale agli Avvocati dell'Ente per procedere al relativo recupero.
15. Nella ipotesi in cui le somme liquidate in sentenza a titolo di spese legali risultino di importo inferiore al corrispondente compenso previsto dal Decreto del Ministro della Giustizia, dettato in materia di determinazione dei parametri forensi, vigente al momento della liquidazione, l' Ufficio comunale competente in materia di affari legali, entro giorni 15 (quindici) dalla trasmissione della sentenza, su richiesta dei membri dell'Avvocatura, valuta l'opportunità di proporre, o meno, impugnazione avverso il relativo capo del provvedimento giudiziale.

Art. 14

ESITI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

1. Ai sensi del presente regolamento sono considerate sentenze favorevoli all'Ente, le sentenze, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente, ovvero con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.
1. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, ecc.).
2. Si considerano sentenze favorevoli all'amministrazione solo quelle che abbiano deciso nel merito la causa in senso sostanzialmente favorevole all'Amministrazione, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo, ed anche in caso di omessa pronuncia sulle spese, improcedibilità, inammissibilità, difetto di giurisdizione, incompetenza, difetto di legittimazione ad agire, carenza d'interesse ed altre formule analoghe).
3. Si considerano sempre favorevoli tutti i provvedimenti che abbiano deciso la controversia nel merito con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'Ente.
4. Nel caso di compensazione delle spese, si considerano favorevoli quei provvedimenti che lascino sostanzialmente intatto il provvedimento per cui si contende ovvero che

riconoscano il diritto, in capo all'Amministrazione, per cui la stessa Autorità sia stata adita, ovvero che sostanzialmente accolgano, anche da un punto di vista maggioritario, avuto riguardo a domande multiple o relative all'impugnazione di più provvedimenti, o all'impugnazione di più parti del medesimo provvedimento, le conclusioni giudizialmente formulate dalla difesa dell'Ente. Più in particolare, si considerano favorevoli quei provvedimenti nei quali le domande di condanna al pagamento di somme di denaro proposte nei confronti dell'Ente siano state accolte - per sorte - in misura pari od inferiore al 50%, ovvero nei quali le domande di condanna al pagamento di somme di denaro proposte dall'Ente nei confronti di terzi siano state accolte - per sorte - in misura pari o superiore al 50%.

5. Vanno equiparate alla sentenza favorevole le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal giudice ordinario o amministrativo, che abbiano definito in senso favorevole all'amministrazione giudizi cautelari o fasi cautelari e quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (a titolo meramente esemplificativo, ed anche in caso di omessa pronuncia sulle spese, estinzione del giudizio, perenzione, cancellazione dal ruolo ed altre formule analoghe) ovvero da circostanze soddisfattive degli interessi dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo, ed anche in caso di omessa pronuncia sulle spese, cessazione della materia del contendere, rinuncia agli atti, accordi transattivi).
6. Ai fini della corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento si intendono per sentenze favorevoli, e solo nel caso di effettivo recupero, anche le somme liquidate a titolo di spese nei provvedimenti emessi dal Giudice dell'Esecuzione, nonché, sempre nel caso di effettivo recupero, le somme indicate nell'atto di precetto a titolo di c.d. autoliquidazione.
7. Al fine di determinare il valore delle controversie, e di poter quindi correttamente calcolare i compensi professionali spettanti agli avvocati interni, si rimanda ai criteri previsti dal vigente Decreto del Ministro della Giustizia, dettato in materia di determinazione dei parametri forensi e dal codice di procedura civile.

Art. 15

INCARICHI E LIQUIDAZIONE COMPENSI

1. Gli incarichi assegnati ai componenti dell'avvocatura vengono di regola affidati con incarico tanto congiunto quanto disgiunto, salva diversa indicazione dei medesimi avvocati.
1. Il procedimento amministrativo che culmina con la proposta di affidamento dell'incarico giudiziale, da parte della Giunta Comunale, ai componenti l'avvocatura, è curato dal Ufficio comunale competente in materia di affari legali.
2. Le spese legali recuperate a carico delle controparti sono acquisite ad apposito capitolo di entrate del bilancio comunale e successivamente corrisposte agli avvocati, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento ed in particolare di quanto statuito all'art. 13, commi 6 ed 8.
3. Alle spese relative ai compensi di cui all'art. 13, comma 7 si fa fronte con appositi fondi di bilancio, il cui stanziamento, annualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione non può in ogni caso superare quello corrispondente relativo all'anno 2013, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 9 Legge n. 114 del 11.08.2014 di conversione del Decreto Legge n. 90/2014.
4. Con le quote trattenute dall'amministrazione sui predetti compensi, l'Amministrazione finanzia le spese per l'IRAP.

5. Ai fini del calcolo del raggiungimento del previsto tetto annuo si considerano le somme lorde effettivamente liquidate agli avvocati, con esclusione dal computo delle somme corrispondenti agli oneri riflessi (fiscali e previdenziali) a carico dell'amministrazione ed eventualmente trattenute sugli onorari degli avvocati in base alla legislazione vigente.
6. L'Ufficio Stipendi provvede alla liquidazione dei compensi maturati dagli avvocati assegnati all'avvocatura per l'attività espletata, su presentazione del provvedimento di determina di liquidazione adottata dall'Ufficio comunale competente in materia di affari legali, secondo le modalità di cui al presente regolamento.
7. In aggiunta ai compensi professionali agli Avvocati spetta un rimborso forfettario onnicomprensivo pari ad € 9,00 (nove) atto a coprire le spese per il raggiungimento delle vari sedi giudiziarie, delle sedi degli UNEP, delle sedi degli Organismi di Mediazione Forense, delle sedi del competente COA, delle sedi degli eventi accreditati ai fini della formazione forense obbligatoria, degli studi legali degli Avvocati di controparte, oltre le spese vive documentate relative alla custodia / parcheggio del mezzo, trattandosi di attività correlata allo svolgimento dell'attività professionale. La loro liquidazione avverrà con cadenza trimestrale, dietro presentazione, da parte degli Avvocati, di una nota riepilogativa degli accessi effettuati.

Art. 16

DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI

1. Possono essere assegnati all'Avvocatura altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale non in possesso dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività forense, in relazione alle esigenze organizzative della stessa.

Art. 17

TRANSAZIONI

1. Spetta ai Dirigenti, competenti *ratione materiae*, stipulare, in nome e per conto dell'Ente, accordi transattivi con le controparti di giudizi pendenti, anche prevedendo l'abbandono del relativo giudizio, da comunicarsi tempestivamente agli avvocati patrocinanti lo stesso.

1. In tal caso gli avvocati che patrocinano la causa per l'Ente sottoscriveranno la transazione, se richiesto, soltanto ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.F., provvedendo l'ente al pagamento dei compensi professionali spettanti ai membri dell'avvocatura per l'attività prestata relativamente al giudizio, in applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

2. In questa ipotesi si procederà alla revoca della Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto il relativo incarico legale.

Art. 18

NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

1. Il comma 7 dell'art. 13 del presente regolamento si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (25/06/2014) nella parte in cui dispone che i relativi compensi non potranno superare lo stanziamento relativo all'anno 2013. Per i provvedimenti favorevoli emessi nel periodo dal 25-06-2014 alla data di entrata in vigore del presente regolamento i compensi

professionali sono corrisposti in base alle norme regolamentari vigenti alla predetta data (D.G.C. n. 89 del 24.04.2012 e ss.mm.ii).

1. I commi 6 ed 8 dell'art. 13 del presente regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Servizio SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Prot. n. _____ del _____

Allegato "A"

**DELIBERAZIONE di Giunta Comunale
del 29/12/2014 avente per oggetto:**

n. 312

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
COMUNALE ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9
DEL D.L. N. 90/2014, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 114/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.:

Non si esprime parere in quanto atto di mero indirizzo

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Data 23.12.2014

**Il Segretario Generale
(Dott. Mauro Di Rocco)**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data 29.12.2014

**Il Dirigente del Dipartimento
Risorse Finanziarie ed Economiche
(Dr.ssa Laura Felici)**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Alessandri Mauro

Il Segretario Generale

f.to Dott. Mauro Di Rocco
.....

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune in data
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale
Dott. Mauro Di Rocco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000, senza reclami;
- E' stata comunicata, con lettera n., in data....., ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1°;

- che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale
f.to Dott.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

(timbro)

Il Segretario Generale

